

## **La “manina” di A2A nel nuovo testo dell’art. 35 dello “Sblocca Italia” Migliorato, per i profitti dell’inceneritore di Brescia Peggiorato, per l’ambiente e la salute dei bresciani**

Un quotidiano locale, dando notizia degli emendamenti all’articolo 35 accolti in Commissione, titolava alcuni giorni fa a tutta pagine: **“Sblocca Italia, stop ai rifiuti senza limiti”**.

Ma è proprio così?

Se si legge con attenzione il nuovo testo, riportato in allegato con evidenziati gli emendamenti, si scopre che questi sembrerebbero proprio scritti dalla solita “manina”, targata A2A, che parrebbe aver steso lo stesso art. 35. Questo articolo, infatti, come si sa, interessa soprattutto, se non esclusivamente, Brescia, l’unica città che ospita un inceneritore assolutamente sovradimensionato rispetto al bacino provinciale e che “deve” importare metà dei rifiuti da tutta Italia (circa 360.000 tonnellate).

Si sa che **l’interesse di A2A è quello di sostituire** buona parte di questi rifiuti, oggi prevalentemente speciali, **con rifiuti urbani** dai quali potrebbe ricavare circa 30 milioni di euro in più.

Il problema per A2A era quello di superare **l’opposizione della Regione Lombardia**, peraltro a nostro parere **fleBILE e contraddittoria**: infatti, la stessa, puntava solo sul conflitto di competenze Stato – Regioni e non su motivazioni di merito (vincolo provinciale per la gestione dei rifiuti urbani; impossibilità di importare enormi quantità di rifiuti da tutta Italia in un inceneritore collocato in area critica per la qualità dell’aria, dove di norma si superano di 2 o 3 volte i limiti di legge per le PM10 e si è sottoposti a sanzioni della Corte di giustizia europea, con una prima condanna nel dicembre 2012).

Infatti, **il nuovo articolo invalida l’obiezione della Regione Lombardia**, laddove dice che verrà “sentita la Conferenza Stato Regioni” e dove sancisce per legge nazionale lo scardinamento del “bacino provinciale” già approvato dal recente Piano rifiuti della Regione Lombardia che per gli inceneritori, in realtà quello di Brescia, ha introdotto formalmente il “bacino regionale” (anche se questo, sul piano pratico non soddisfa A2A, perché la Regione Lombardia ha già 13 inceneritori, con un potenziale largamente superiore al fabbisogno, insomma non c’è “trippa per gatti”).

D’altro canto, **un altro emendamento depotenzia il possibile argomento relativo alla compatibilità della “qualità dell’aria”**, pure richiamata esplicitamente: nel caso specifico, rinviare ad un’eventuale revisione dell’Aia “tenendo in considerazione lo stato della qualità dell’aria così come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010” risulta paradossale. L’Aia dell’inceneritore A2A di Brescia è recentissima, concessa il 22 febbraio 2014, già vigente la legge 155 e in presenza di Osservazioni presentate dai Comitati ambientalisti proprio relative alla situazione di “area critica” di Brescia, permanentemente fuori legge per i limiti delle PM10.

Ebbene la Regione Lombardia ha comunque autorizzato l’inceneritore a saturazione del carico termico nominale e l’importazione di enormi quantità di rifiuti, prevalentemente speciali.

**Ora che può fare la Regione Lombardia?**

**Sostenere l’insostenibile, ovvero che, a parità di carico termico, bruciare rifiuti urbani importati invece di speciali, potenzialmente più pericolosi, produrrebbe maggiori emissioni?**

**Oppure dovrebbe sconfessare se stessa e ridimensionare drasticamente il carico termico nominale autorizzato di almeno un terzo per evitare un’importazione di rifiuti incompatibile con il dettame della legge 155?**

Il dilemma è risolto dall’**ultimo emendamento che “regala” alla Regione Lombardia fino a circa 6 milioni di euro all’anno**, (20 euro per 300.000 tonnellate), un argomento talmente persuasivo che sembra aver subito tacitato le proteste sia della Regione che della Lega Nord.

Ora si aprirà, prevedibilmente il “mercato delle vacche”, perché, se a Brescia arriveranno rifiuti urbani importati l’*obolo* di A2A andrà alla Regione, sottraendolo al Comune che l’aveva pattuito con A2A per l’importazione dei rifiuti speciali (10,5 euro a tonnellata!).

Dunque, per fare chiarezza su questa “commedia all’italiana”, ribadiamo che **in una città come Brescia, con la qualità dell’aria pessima, ampiamente fuori legge, come ha ribadito anche il recente Rapporto sul Sistema urbano di Legambiente, non possiamo permetterci le emissioni aggiuntive di 360.000 tonnellate di rifiuti importati, ancorché compensati con un *obolo* o al Comune (speciali) o alla Regione (urbani): la salute non può essere in vendita!**

**Perciò va chiusa subito una delle tre linee dell’inceneritore A2A di Brescia**

Ai **Senatori** chiediamo di **aggiungere alla parte finale del comma 3**, “le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell’aria così come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010”, il seguente **emendamento semplice e chiaro**:

**“in particolare, per gli impianti di incenerimento collocati in aree critiche in cui di norma non vengono rispettati i valori limite per la qualità dell’aria di cui all’Allegato XI della legge n. 155 del 2010, e per questo già sanzionate dalla Corte di Giustizia Ue, non può essere autorizzato un carico termico nominale superiore al fabbisogno di smaltimento del bacino provinciale e quindi non può essere ammessa alcuna importazione di rifiuti sia urbani che speciali”.**

Brescia 31 ottobre 2014

“Forum per un ciclo dei rifiuti sostenibile”

Cittadini per il riciclaggio  
CivicaMente cittadini di Ospitaletto  
Codisa  
Comitato ambiente Brescia sud  
Comitato per il porta a porta Botticino  
Comitato Lamarmora per l’ambiente “Laperl’A”  
Comitato per la salute, rinascita e salvaguardia del centro storico  
Comitato Rifiuti Zero  
Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia  
Custodi del Creato  
Facciamo Rivivere Vobarno  
Gruppo decrescita felice  
Gruppo “mamme” di Castenedolo  
La collina dei castagni Castenedolo  
Legambiente Brescia  
Rete Antinocività Brescia

## ALLEGATO

ARTICOLO 35, nuovo testo emendato approvato dalla Camere dei Deputati il 30 ottobre 2014.

*(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, **tenendo conto della pianificazione regionale**. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di *compost* di qualità.

3. Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero

energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.

5. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.

6. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui.

*Atti Parlamentari* — 381 — *Camera dei Deputati* — 2629-A

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.**

4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.

6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata **priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni.** Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-*bis*, comma 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del presente comma.

7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe, poste a carico dei cittadini.**

8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di

cui al comma 1 si considerano perentori.

9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. Al comma 9-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: « il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare » sono inserite le seguenti: « , anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, ».

11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità

naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ».

12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* il comma 2 è abrogato; *b)* al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico »; *c)* al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il

contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera *b)*. ».

13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi.

[http://www.camera.it/leg17/995?](http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0025740&back_to=http://www.cam)

[sezione=documenti&tipoDoc=lavori\\_testo\\_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0025740&back\\_to=http://www.cam](http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=2629-e-sede=-e-tipo=)  
[era.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=2629-e-sede=-e-tipo=](http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=2629-e-sede=-e-tipo=)